

Comune di Rignano Flaminio
Regolamento comunale per la disciplina del Servizio Affissioni
e per l'applicazione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
Art. 2	Criteri generali
Art. 3	Diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 4	Classificazione del comune
Art. 5	Gestione del servizio
Art. 6	Pagamento del diritto

TITOLO II IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 7	Finalità
Art. 8	Limitazioni
Art. 9	Prenotazioni - Registro cronologico
Art. 10	Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
Art. 11	Circuiti di impianti e scelta posizioni
Art. 12	Maggiorazioni del diritto
Art. 13	Riduzioni del diritto
Art. 14	Esenzioni dal diritto
Art. 15	Attività di controllo

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16	Sanzioni amministrative
Art. 17	Norma finale e di rinvio
Art. 18	Vigenza del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale e determina le modalità per l'applicazione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 - Criteri generali.

1. Le disposizioni per la localizzazione e l'installazione sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni sono contenute nel Piano generale degli impianti pubblicitari e relative norme di attuazione.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune di Rignano Flaminio al 31 Dicembre 2010, penultimo anno precedente a quello di approvazione del presente Regolamento, era costituita da n. 9.740 abitanti, la superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq.120, pari a mq.12 per ogni mille abitanti (Art. 18 comma 3 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è suddivisa come segue:
 - a. il 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
 - b. il 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da:
 - a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b. standardi porta-manifesti;
 - c. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - d. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.
5. Possono essere altresì utilizzate per le affissioni, pur non facendo parte dell'impianto:
 - a. armature, steccati, paracinte, schermature, ecc., di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite. Il Comune si riserva l'uso gratuito ed esclusivo di tali spazi per le affissioni di manifesti e simili a cura del Servizio delle Pubbliche Affissioni;
 - b. altri spazi a carattere transitorio ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal Piano generale degli impianti pubblicitari e relative norme tecniche di attuazione.
6. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Rignano Flaminio - Servizio Pubbliche Affissioni" e il numero di individuazione dell'impianto.
7. Il Comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, ecc.

Art. 3 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo del canone autorizzatorio per l'installazione dei mezzi pubblicitari, si applica ai manifesti di qualunque materiale costituiti esposti a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati nell'ambito del proprio territorio.
2. Le tariffe del diritto sono quelle stabilite secondo la normativa vigente e sono deliberate per ciascun anno con apposito provvedimento entro il termine di legge.

Art. 4 - Classificazione del Comune.

1. Il Comune di Rignano Flaminio, agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, alla quinta V classe.

Art. 5 - Gestione del servizio.

1. Il Comune di Rignano Flaminio gestisce in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.
2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità descritte nell'art. 22 del D.Lgs 507/93, le operazioni di affissione e di defissione dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti di affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari al riguardo impartite dal servizio comunale delle pubbliche affissioni.

Art. 6 - Pagamento del diritto.

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, e deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio.
2. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune utilizzando il modello ministeriale ch - 8 - quater - I.P.D.A., ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale.
4. Il pagamento effettuato con modello di c/c/p non conforme a quello ministeriale è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.
5. Il pagamento ha efficacia liberatoria dalla data risultante dalla ricevuta della Posta o della Tesoreria.
6. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta del personale autorizzato.
7. Sulle somme dovute e non corrisposte anticipatamente si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO II IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 7 - Finalità.

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, ai sensi dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Art. 8 - Limitazioni.

1. Le commissioni di manifesti non possono contenere richieste di affissione che superano:
 - a. la durata di giorni 10 nel caso di manifesti di formato fino a cm 70x100;
 - b. la durata di giorni 15 nel caso di manifesti di formato superiore.
2. I limiti di durata indicati al comma precedente possono essere oltrepassati solo quando il maggior termine sia obbligatorio per disposizione di legge;

Art. 9 - Prenotazioni - Registro cronologico.

1. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni devono specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato, compreso il luogo di affissione.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 10 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.

1. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
2. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
3. Oltre alle copie da affiggere dovranno essere consegnate all'ufficio due copie in più, da conservare per archivio, formato A4;
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo precedente, n. 2 (due) volte alla settimana (mercoledì e sabato).
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui ciascuna commissione è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Ogni manifesto affisso avrà impresso il timbro dell'ufficio delle pubbliche affissioni con la data di scadenza stabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a cinque giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata di norma al committente al momento della richiesta o altrimenti per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della commissione, con l'indicazione del giorno in cui si presume di poter effettuare l'affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al competente ufficio comunale prima della data proposta per l'esecuzione del servizio. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede su domanda a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente anche per scritto.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni. Qualora lo spostamento avvenisse dalla categoria speciale alla categoria normale, o nel caso in cui il committente rinunciasse alla nuova esposizione, il Comune, su istanza del committente, provvederà al rimborso della differenza di tariffa già pagata.
13. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti, sia la durata dell'affissione.
14. Le eventuali affissioni poste sopra i manifesti già tassati, richieste al servizio comunale per completamento o correzione degli stessi, sono assoggettate al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

15. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.
16. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con le esigenze di servizio.
17. Nell'ufficio comunale devono essere tenuti a disposizione per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a. le tariffe del servizio;
 - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c. il registro cronologico delle commissioni;
18. Gli eventuali reclami, concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati in forma scritta alla Direzione comunale competente e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa.

Art. 11– Circuiti di impianti e scelta posizioni.

1. Il Comune, ai fini di una razionale gestione del servizio ed una oggettiva assegnazione degli spazi in relazione alla diversa efficacia pubblicitaria dei singoli impianti affissativi, ha istituito una serie di circuiti per i vari tipi di manifesti.
2. I circuiti sono suddivisi in relazione alle tipologie ed al formato degli impianti in:
 - a. circuiti di vetrine formato cm. 70 x 100;
 - b. circuiti di standardi metallici formato cm. 140 x 200 e cm. 200 x 140;
3. L'utente può richiedere espressamente che l'affissione venga eseguita in un circuito disponibile da lui prescelto.
4. Non è consentita la scelta di posizioni singole.

Art. 12 – Maggiorazioni del diritto.

1. maggiorazione 50% per grande formato. Si applica ai manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli di cm. 70 x 100;
2. maggiorazione 100% per grande formato. Si applica ai manifesti costituiti da più di 12 fogli di cm 70 x 100;
3. maggiorazione 50% per commissioni di affissione inferiori a 50 fogli di cm 70 x 100;
4. maggiorazione 10% per affissioni d'urgenza, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione di affissione. Si applica nei casi previsti dall'art. 22, comma 9 del D.Lgs. 507/93;
5. maggiorazione 100% per scelta posizioni. Si applica con le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Art. 13 - Riduzioni del diritto

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.
2. La documentazione dovrà essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.
3. La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione comporta la non attribuzione della riduzione medesima.
4. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50% della tariffa del diritto dovrà essere presentata idonea documentazione da produrre almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'affissione.

5. I requisiti necessari per ottenere la riduzione sono verificati direttamente dal Funzionario responsabile attraverso l'esame dei manifesti o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica con apposita dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione del diritto.
6. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non superi il 10% della superficie totale.
7. Il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali di cui alla lettera c) dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93 ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
8. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art 20 D.lgs 507/93 La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportivi, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 14- Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto le fattispecie previste dall'art. 21 del D.Lgs 507/93.
2. Precisazioni per l'ottenimento dell'esenzione dal diritto di cui all'art. 21 del D.Lgs. 507/93, rispettivamente prevista alle lettere:

il riferimento è alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

il richiedente l'affissione gratuita è tenuto a precisare la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria con spesa a carico del Comune;

il richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

3. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non superi il 10% della superficie totale;

Art 21 D.lgs 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello stato delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 15 Attività di controllo

I controlli sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92.

Art. 16 - Sanzioni amministrative.

1. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 si applica la sanzione amministrativa non tributaria da euro 206,00 a euro 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
2. Indipendentemente dalla procedura di applicazione della sanzione di cui al comma precedente, il Comune o il concessionario del servizio, dispone la rimozione delle affissioni abusive.
3. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni, delle penalità e degli interessi, così come previsto dall'art 23 del D.Lgs 507, da parte dell'Ufficio Tributi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Norma finale e di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 18- Vigenza del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2012
-